

**Accordo regionale Friuli Venezia Giulia applicativo
del D.lgs 81/2008 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e Turismo**

Il giorno 18 febbraio 2025, presso la sede di Confesercenti Friuli Venezia Giulia in Pordenone Corso Garibaldi,
36

SI SONO INCONTRATI

Confesercenti Regionale Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Presidente regionale Mario Marini

E

Filcams-Cgil Friuli Venezia Giulia rappresentata dalla Segretaria Regionale Marika Baio

Fisascat-Cisl Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Segretario Regionale Adriano Giacomazzi

Uiltucs-Uil Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Segretario Regionale Matteo Calabrò

VISTI


- l'Accordo Interconfederale applicativo del D. Lgs 626/04 del 20/11/1996 firmato da Confesercenti e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs;
- Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, integrazioni e accordi che normano la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- In particolare, gli art. 47, 48 e 50 del D. lgs 81/08 che normano la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione e/o designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni;
- l'art. 51 del D. lgs 81/08 che prevede la costituzione e le funzioni degli organismi paritetici rinviando ad accordi tra le parti le modalità di esercizio;
- l'art. 37, c.12 del D. lgs 81/08 che prevede che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti debba avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori;

CONSIDERATO CHE

- le parti ritengono impegno comune e prioritario favorire e sviluppare politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;



1



- il sistema delle aziende del terziario e del turismo è rappresentato prevalentemente da piccole medie imprese di cui, proprio per il ridotto numero di addetti, è concretamente difficile l'applicazione organizzativa del sistema di gestione previsto dalle norme in materia di sicurezza;
- le parti concordano sulla necessità di dotare il sistema della rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di un accordo in grado di regolare le relazioni sindacali, gli assetti dell'organismo paritetico e le attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le parti ritengono molto importante pervenire ad un accordo che attui il D.LGS 81/08 con particolare riferimento ai diritti di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori in capo al datore di lavoro;

LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

1. Ambito di applicazione

Il presente accordo ha validità per tutte le aziende del Friuli Venezia Giulia che applicano integralmente i CCNL e gli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie il presente accordo e che sono aderenti all'Ente Bilaterale Veneto FVG (di seguito per brevità EBVenetoFVG).

2. Definizione del progetto

Le parti concordano di definire in maniera unitaria l'implementazione e il funzionamento dell'OPR Sicurezza e degli RLST che definisca:

- Costituzione e definizione di un OPR
- La designazione degli RLST e la relativa formazione
- Individuazione dell'ambito territoriale
- Tempistica e finanziamento

3. Costituzione dell'Organismo Paritetico Regionale

3.1. Con il presente accordo le parti costituiscono l'Organismo Paritetico Regionale per la Sicurezza del Friuli Venezia Giulia, denominato OPR Sicurezza FVG, competente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.2. L'OPR Sicurezza FVG è composto da tre rappresentanti nominati da Confesercenti FVG e da tre rappresentanti nominati dalle OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs-UIL del Friuli Venezia Giulia. E' facoltà delle parti nominare anche dei supplenti, qualora si ritenesse necessario.

3.3. L'OPR Sicurezza FVG opererà all'interno di EBVenetoFVG a cui si demanda la funzione di segreteria operativa e si stabilisce quale sede operativa dell'OPR, la sede di EBVenetoFVG, attualmente in Martellago, in Via Castellana, 88C.

3.4. Le parti si impegnano a far pervenire a EBVenetoFVG entro 15 giorni dal presente accordo, le nomine formali dei componenti sopra indicati.

3.5. L'OPR Sicurezza approva il proprio Regolamento che ne definisce le modalità di funzionamento, sulla base della Bozza di Regolamento che è allegato e parte integrante del presente accordo.

4. Compiti dell'OPR Sicurezza FVG

4.1. L'OPR Sicurezza FVG di cui al precedente art. 2, svolge i compiti previsti dall'art. 51 del D. Lgs 81/08 e a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- costituisce punto di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del D. Lgs 81/08




- supporta il datore di lavoro nell'individuazione di soluzioni tecniche organizzative nell'ambito della materia in esame e comunque in ordine ai diritti di consultazione previsti dal D. Lgs 81/08;
 - promuove attività di formazione anche attraverso l'impiego di fondi della bilateralità, dei fondi interprofessionali o di altri finanziamenti pubblici e privati;
 - riceve e valuta le richieste di collaborazione di cui all'accordo stato regioni in ordine alla formazione, provenienti dai datori di lavoro nelle prerogative e limiti stabiliti dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2011;
 - effettua il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa con riguardo alla salute e sicurezza in ambito territoriale;
 - promuove, facilita e sviluppa materiali, strumenti e soluzioni, anche con modalità tecnologiche innovative, che migliorano le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ne riducono i rischi connessi
 - gestisce e condivide con gli RLST di cui all'art. successivo, momenti di monitoraggio delle attività e di confronto su interpretazioni in materia di prevenzione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 4.2. Nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni, l'OPR Sicurezza potrà ricercare collaborazioni con gli organismi e le istituzioni che operano in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

5. Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza Territoriali

- 5.1. Con il presente accordo le parti designano i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (di seguito per brevità RLST) secondo quanto previsto dall'art. 47 e 48 del D. Lgs 81/08.
- 5.2. Gli RLST sono designati in numero di 3 dalle OO.SS firmatarie del presente accordo, nominate rispettivamente da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs-Uil, e i nominativi sono formalmente comunicati dalle stesse alla segreteria dell'EBVenetoFVG.
- 5.3. Gli RLST durano in carica 4 anni e alla scadenza della carica possono essere riconfermati. E' comunque facoltà delle OO.SS firmatarie del presente accordo revocare la nomina e/o sostituire gli RLST nominati. Le revoca dell'incarico di RLST dovrà comunque essere ratificata dall'OPR Sicurezza FVG.
- 5.4. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale, pur rientrando nell'ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese, è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative nell'ambito del settore, ai sensi dell'art. 48, c. 8 del D. Lgs 81/2008.
- 5.5. Nello svolgimento delle loro attività, anche considerate le dimensioni delle aziende, gli RLST sono tenuti ad operare nello spirito della legge, secondo una logica non conflittuale della materia e nell'ambito esclusivo delle attribuzioni di cui all'art. 48 del D. Lgs 81/08.
- 5.6. Gli RLST partecipano all'interno dell'OPR Sicurezza a momenti di monitoraggio e di confronto sull'interpretazioni in materia di prevenzione e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 5.7. Gli RLST sono tenuti al rispetto e al mantenimento dei requisiti professionali e formativi previsti dalla normativa vigente e in caso di non sussistenza di tali requisiti, decadono dall'incarico. Se non sono già in possesso dei requisiti formativi previsti dalla normativa vigente o nel caso in cui siano tenuti a partecipare a percorsi di aggiornamento, gli RLST sono tenuti a frequentare i percorsi formativi e/o di aggiornamento che saranno predisposti da EBFVG a questo scopo o a dimostrare l'espletamento della formazione richiesta, svolta presso altre strutture formative.

6. Finanziamento

- 6.1. Le parti concordano che le attività previste dal presente accordo sono finanziate dall'EBVenetoFVG su specifico capitolo di spesa.
- 6.2. E' possibile prevedere la possibilità di ulteriori finanziamenti pubblici e privati per cofinanziare il progetto di cui al punto precedente.
- 6.3. Qualora dovessero trovare attuazione le disposizioni contenute nell'art. 48, c. 3 e nell'art 52 del D. Lgs 81/08 in merito al Fondo Istituito presso INAIL per il finanziamento degli RLST, le parti si incontreranno per armonizzare il presente accordo alle mutate condizioni.

7. Modifiche al presente accordo

Le parti si incontreranno per il necessario adeguamento del presente accordo rispetto ad eventuali nuove previsioni in materia nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale e territoriale di riferimento o di eventuali modifiche normative.


8. Decorrenza e validità

Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2025 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi entro il 30 novembre di ogni anno o nel caso in cui sopraggiungano adempimenti di legge o contrattuali che ne pregiudichino la sussistenza.


Letto, confermato e sottoscritto.

Pordenone, 18 febbraio 2025

Confesercenti FVG



FISASCAT-CISL FVG



FISASCAT
Segreteria Regionale
Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

Via Cicerone, 2/E - 34133 TRIESTE

Cod. Fisc.: 90057760325